

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE LEONI** e **ARCUDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

#### Istituzione del grado di generale medico capo della sanità militare

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa ha, tra l'altro, riunito nell'unica Direzione generale della sanità militare le tre direzioni generali di sanità già esistenti presso ciascuna Forza armata anche dopo l'unificazione nel Ministero della difesa dei tre preesistenti Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, effettuata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17 e disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1478, all'articolo 27 stabilisce che la Direzione generale della sanità militare soprintende all'attività sanitaria militare; alle attività pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici per quanto attiene allo studio e sviluppo tecnico, alla costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione, alla manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione, alla emanazione della

relativa normativa tecnica, alla formazione di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre alla amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività tutte sopra enunciate.

Dal canto suo, il decreto ministeriale 30 settembre 1966 che, in attuazione dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 1965, n. 1478, ha in concreto provveduto alla costituzione della Direzione generale e al relativo ordinamento interno, specifica più dettagliatamente le relative attribuzioni. Tra queste vanno ricordate:

indirizzo, sviluppo, coordinamento e controllo tecnico della attività di ricerca scientifica sanitaria in campo militare;

direttive per l'utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi;

direttive per le pubblicazioni scientifico-sanitarie nel campo militare;

determinazioni delle caratteristiche tecniche, delle norme per il controllo di qualità sulle lavorazioni e per i collaudi;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normativa in materia di igiene, profi-  
lassi, servizio emotrasfusionale, schermogra-  
fico;

organizzazione, funzionamento e con-  
trollo degli ospedali militari e degli altri  
luoghi di cura a carattere ospedaliero;

normativa, coordinamento e controllo  
tecnico dell'attività medico-legale;

approvvigionamento e distribuzione dei  
materiali sanitari e farmaceutici;

contratti, bilancio, assistenza sanitaria.

Trattasi, come si vede, di una mole impo-  
nente di compiti e di funzioni che, già espli-  
cati in parte dalle tre direzioni generali  
di sanità delle singole forze armate, ven-  
gono ora potenziati e assommate nell'unica  
Direzione generale della sanità militare del  
Ministero della difesa, affidandosi quindi a  
colui che ad essa viene preposto la dire-  
zione unica, nel campo delle tre forze ar-  
mate, dei settori tecnico ed amministrativo,  
con funzioni di direzione, programmazione,  
impulso e controllo di tutta l'attività sa-  
nitaria.

Ciò posto, quando si pensi che ciascun  
Corpo sanitario militare delle tre forze ar-  
mate ha al suo vertice un tenente generale  
balza evidente come, in un organismo in  
cui l'azione di comando e direttiva è espres-  
sa col grado che il comandante e il diret-  
tore riveste, colui il quale è preposto alla  
Direzione generale sanitaria unica per le  
tre forze armate, affinché possa adeguata-  
mente ed efficacemente svolgere le sue fun-  
zioni propulsive, direttive e di controllo  
tecnico nei riguardi delle entità, istituti ed  
organismi delle singole forze armate, debba  
necessariamente rivestire grado superiore  
a quello rivestito da chi è al vertice di  
ciascun Corpo sanitario di ogni forza ar-  
mata. Diversamente l'azione unica direttiva  
e di controllo voluta dal legislatore nello

specifico delicato settore resterebbe priva  
di efficiente possibilità di esplicazione e non  
potrebbe dare i risultati voluti.

Si ritiene quindi indispensabile che al  
Direttore generale della sanità militare sia  
attribuito un grado superiore sugli altri tre  
gradi massimi previsti dai ruoli degli uffi-  
ciali medici delle tre forze armate, a simi-  
glianza di quello dei Corpi tecnici della ma-  
rina e dell'aeronautica.

D'altro canto, poichè il Direttore gene-  
rale può essere indifferentemente scelto tra  
i tenenti generali medici di ciascuna forza  
armata, l'anzidetto grado di massimo sarà  
conferito a quello di essi che venga ad  
essere preposto, in un dato momento, alla  
Direzione generale.

Così strutturato il nuovo grado in rela-  
zione alle esigenze che ne determinano l'isti-  
tuzione, esso non può essere incardinato  
organicamente nei singoli corpi sanitari  
militari con la conseguente necessità di con-  
siderare in soprannumero all'organico del  
rispettivo corpo l'ufficiale generale medico  
che lo abbia a rivestire.

Non va infine trascurato che i corpi mili-  
tari medici sono costituiti da ufficiali tutti  
in possesso di laurea in medicina e chirur-  
gia, tra i quali numerosissimi provvisti di  
diploma di specializzazione nelle varie bran-  
che o di libera docenza universitaria.

Ai sopraindicati intendimenti risponde  
l'unito disegno di legge, le cui singole dispo-  
sizioni, dopo quanto esposto, non abbiso-  
gnano di particolare illustrazione.

L'importanza del provvedimento per il  
migliore andamento del servizio è evidente;  
tenuto conto anche dell'irrilevanza della spe-  
sa annua che deriverebbe dall'attuazione  
del disegno di legge, si confida che questo  
riporterà l'approvazione degli onorevoli col-  
leghi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al tenente generale del ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, del ruolo medici del Corpo sanitario della Marina, del ruolo ufficiali medici dell'Aeronautica, che venga preposto alla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, è conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei ministri, il grado di generale medico capo.

**Art. 2.**

Tale grado è immediatamente superiore a quello di tenente generale.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del generale medico capo resta quello previsto per il tenente generale medico.

**Art. 3.**

Al generale medico capo è attribuito lo stipendio di lire 5.134.700 annue lorde iniziali.

Per gli aumenti periodici dello stipendio in base all'anzianità di servizio, per l'indennità militare, nonché per le indennità di ausiliaria e speciale di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applicano le disposizioni vigenti per i generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti.

**Art. 4.**

Il tenente generale medico dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è conferito il grado di generale medico capo, è considerato in soprannumero all'organico del ruolo degli ufficiali medici della rispettiva forza armata.

## Art. 5.

Al posto organico di tenente generale nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina, nel ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica, rimasto vacante per nomina del titolare a generale medico capo, è promosso il maggiore generale medico della rispettiva forza armata che occupi il primo posto nella graduatoria di merito dei maggiori generali medici formata per l'anno ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

## Art. 6.

All'onere annuo di lire 5.134.700 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1968 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario suddetto.